

**Regolamento per l'applicazione del principio di rotazione nell'affidamento dei contratti pubblici
ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici**

art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1. Le presenti disposizioni operative regolamentano l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art. 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice") e s.m.i. espletate dall'Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione (di seguito anche ARTI) per proprio conto.
2. Il principio di rotazione deve essere applicato al fine di favorire la distribuzione delle opportunità di affidamento e aggiudicazione nonchè l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese alle commesse pubbliche.

art. 2 - Principio di rotazione e fasce di importo

1. Il Responsabile Unico di Progetto (di seguito anche RUP) applica il principio di rotazione nell'individuare l'operatore economico:
 - a) da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di forniture di beni, di servizi e di lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto legislativo 36/2023;
 - b) affidatario in caso di affidamento diretto ai sensi dall'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 36/2023.
2. Ai sensi dall'articolo 49, comma 3 del decreto legislativo 36/2023 il principio di rotazione si applica con riferimento al solo soggetto risultato affidatario nell'appalto immediatamente precedente a quello di cui si tratti, qualora entrambi gli appalti abbiano come oggetto la medesima fornitura di beni o servizi o per medesimi lavori e siano rientranti per importo nella stessa fascia di valore economico di cui al successivo articolo 3.
3. Per "*medesima fornitura di beni o servizi o per medesimi lavori*" si intende la fornitura di beni e l'esecuzione di servizi rientranti nel medesimo settore merceologico o di servizi di quello precedente (individuati fra quelli del vocabolario CPV, adottato dal Regolamento (CE) 213/2008) e l'esecuzione di lavori rientranti nella medesima categoria di opere generali (OG) e di opere specializzate (OS) di cui alla tabella A dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
4. Si individuano, inoltre, le seguenti fasce di valore economico, ai fini dell'applicazione della rotazione solo ai contratti rientranti nella stessa fascia:
 - a) da 0,01 Euro fino a 5.000,00 Euro (fascia esente ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 36/2023);
 - b) da 5.000,01 Euro fino a 39.999,99 Euro;
 - c) da 39.999,99 Euro fino a 99.999,99 Euro;
 - d) da 99.999,99 fino a 139.999,99 Euro
 - e) da 140.000,00 fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023.

art. 3 - Applicazione del principio di rotazione agli affidamenti diretti

1. Nelle procedure di affidamento diretto regolate dall'articolo 50, comma 21, lettere a) e b) del decreto legislativo n.36/2023 il principio di rotazione si applica con riferimento al solo operatore economico affidatario.

art. 4 - Deroche all'applicazione del principio di rotazione

1. Per le procedure di cui all'art. 50 del Codice il RUP può comunque derogare all'applicazione del principio di rotazione nei seguenti casi previsti dall'art. 49 del Codice:
 - a) importo inferiore ai 5.000 Euro;
 - b) in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato ed alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa
 - c) previa effettuazione di indagine di mercato senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura.
2. Ai sensi dell'art. 128, commi 3 e 8 del Codice non si applica il principio di rotazione per le procedure di affidamento sotto soglia di servizi alla persona. Sono considerati servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014:
 - a) Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;
 - b) Servizi di prestazioni sociali;
 - c) Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

art. 5 - Elenchi degli operatori economici e criteri per l'individuazione degli operatori economici

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice e dell'Allegato II.1 al Codice, gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici presenti sulla piattaforma regionale di e-procurement *Empulia* o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
2. Gli eventuali criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione dell'elenco sono indicati dal RUP all'avvio della procedura nella determinazione a contrarre o altro atto equivalente, come disposto dall'art. 2, comma 1, dell'Allegato II.1 al D. Lgs. 36/2023.

art. 6 - Controllo sul possesso dei requisiti in caso di affidamenti diretti inferiori a € 40.000

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, in caso di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2. I requisiti certificati con le dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono verificati a campione su base annua, con la frequenza di un affidamento ogni venticinque. È fatta salva la facoltà di effettuare ulteriori controlli su un campione più ampio, purché non vi siano aggravii sui procedimenti amministrativi dell'Agenzia.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di approvazione delle stesse con determinazione dirigenziale.
2. Per quanto non previsto nelle presenti Disposizioni si fa rinvio al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed alle disposizioni vigenti in materia.

16.01.2025